

Prot. N. ACIU.2015.444

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 6/10/2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: CHIARIMENTI AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI - INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015.

1. Premessa

Il regime per i piccoli agricoltori ha la finalità principale di ridurre i costi amministrativi sia per le aziende che per le pubbliche amministrazioni, ed in questo senso rappresenta un'importante opportunità per rendere più agevole il riconoscimento e il pagamento dei premi unionali in agricoltura.

2. Modalità di adesione al regime dei piccoli agricoltori

Gli agricoltori che a seguito della presentazione della domanda unica 2015 hanno ottenuto l'attribuzione di titoli, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori. Tale opzione può essere esercitata esclusivamente nel 2015.

La domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori deve essere presentata all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, entro il 15 ottobre 2015.

Al fine di semplificare gli adempimenti per il completamento delle richieste di aiuti diretti per il 2015, come determinato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 3451 del 6 ottobre 2015, AGEA provvede a iscrivere automaticamente al regime dei Piccoli Agricoltori gli agricoltori che hanno presentato una domanda unica con un importo complessivo richiesto fino a 1.250 euro, stimato sulla base dei titoli provvisori calcolati dal Registro Nazionale Titoli e considerando, altresì, le eventuali componenti aggiuntive descritte nel successivo paragrafo 3 e sulla base degli elementi indicati nella domanda. L'individuazione delle aziende cui fornire l'opportunità dell'adesione automatica al regime viene effettuata sulla base di valori stimati; verranno conseguentemente adottati criteri tecnici di tolleranza che tengano conto degli aggiustamenti degli importi unitari applicabili dopo la ripartizione dei rispettivi plafond. Sono escluse dalla procedura di iscrizione automatica le aziende con una richiesta di assegnazione di nuovi titoli a partire dalla riserva nazionale.

L'Organismo pagatore competente, sulla base di una propria istruttoria, può comunicare ad AGEA eventuali modifiche dei soggetti interessati a tale iscrizione automatica. L'informazione circa l'iscrizione al regime dei piccoli agricoltori è visibile nel SIAN all'interno del Registro Nazionale

Titoli e l'elenco dei soggetti iscritti d'ufficio è trasmesso da AGEA agli Organismi pagatori attraverso specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN.

Gli Organismi pagatori informano gli agricoltori iscritti automaticamente al regime in questione, con le modalità dagli stessi definite, dell'avvenuta iscrizione automatica al regime, degli elementi di calcolo utili all'agricoltore per valutare la convenienza o meno della permanenza all'interno del regime, nonché della facoltà di recedere dal regime stesso entro il 15 ottobre 2015 o comunque entro i termini e con le modalità indicate nel paragrafo 2.3 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015.

3. Elementi informativi per la valutazione dell'adesione al regime dei piccoli agricoltori

Il numero e il valore dei titoli ordinari provvisori assegnati, come pure il valore medio unitario nazionale applicabile in caso di prima assegnazione dei titoli o di aumento del valore dei titoli a valere sulla Riserva Nazionale, è reso noto dall'Organismo pagatore competente attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informativi a cui l'agricoltore potrà accedere direttamente o per il tramite del CAA cui ha conferito mandato. I valori unitari applicabili al sostegno accoppiato saranno resi disponibili nella medesima modalità immediatamente dopo la ripartizione dei rispettivi plafond.

Si riportano di seguito gli elementi utili per la valutazione all'adesione del regime dei piccoli agricoltori, sia volontaria che automatica, con riferimento agli specifici aiuti richiesti nella domanda unica 2015 dal singolo agricoltore.

Si precisa che gli importi delle tipologie di pagamento riportate nella tabella sottostante non sono definitivi.

Elementi di calcolo	Importi	Riferimenti normativi
Pagamento di base (titoli)	Importo dei titoli attribuiti	Artt. 7 del DM 18 novembre 2014 n. 6513
Pagamento per l'inverdimento	Importo individuale calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati. Il coefficiente nazionale stimato è pari a 0,5016, ottenuto dividendo il massimale dell'inverdimento per i massimali del regime di base e della riserva nazionale 2015	Art. 14, commi 3 e 4, del DM 18 novembre 2014 n. 6513

Pagamento per i giovani agricoltori	Importo pari al 25% del valore medio dei titoli detenuti (proprietà o affitto)	Art. 17 del DM 18 novembre 2014 n. 6513
Pagamento per il sostegno accoppiato	Importi unitari stimati, riportati nell'allegato alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015	Artt. da 19 a 27 del DM 18 novembre 2014 n. 6513

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria per ciascuno di essi effettuata dall'Organismo pagatore competente.

L'importo definitivo da erogare, calcolato dall'Organismo pagatore competente, è fissato da AGEA ai sensi dell'art. 29 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 ed è pari al totale dei pagamenti (a titolo del regime di pagamento di base, inverdimento, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo) da assegnare nel 2015, nei limiti di un importo massimo pari a 1.250 euro. Tale importo dovrà essere adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, sarà eseguita una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale.

Si precisa che durante l'adesione al regime dei piccoli agricoltori i titoli assegnati nel 2015 sono comunque soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015. In caso di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l'agricoltore può chiedere, ricorrendone i requisiti, tutti gli aiuti previsti dal regime dei pagamenti diretti.

4. Controlli

Gli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento presentata dall'agricoltore aderente al regime dei piccoli agricoltori sono sottoposti ai controlli amministrativi e oggettivi previsti per ciascun regime specifico per l'anno 2015.

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani

agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Organismo pagatore competente.

5. Modalità di uscita dal regime

Gli agricoltori che decidono di ritirarsi dal regime devono effettuare una comunicazione all'Organismo pagatore competente secondo le modalità dallo stesso definite.

La richiesta di uscita dal regime per la campagna 2015 deve essere presentata entro il 15 ottobre 2015. Le uscite effettuate dopo tale data avranno effetto a partire dalla campagna 2016.

Restano ferme le ulteriori indicazioni riportate nel paragrafo 2.3 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015.

6. Requisito dell'agricoltore in attività e partecipazione al regime dei piccoli agricoltori

L'agricoltore che aderisce al regime dei piccoli agricoltori, ai fini del percepimento del contributo, deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, secondo le modalità definite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015, per ciascuna campagna.

L'agricoltore ammesso al regime dei piccoli agricoltori, ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1307/2013, può percepire un contributo massimo di 1.250 euro. Conseguentemente, a partire dall'anno successivo all'adesione al regime in questione, risulta soddisfatto il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 3, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513.

Si precisa che, nell'anno immediatamente successivo all'eventuale uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l'agricoltore mantiene il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 3, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513. Per le annualità successive deve conformarsi ad una delle fattispecie previste dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli